



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 258 DEL 29.11.2025

OGGETTO:

Convenzione con ESU Padova per il servizio ristorazione a favore degli studenti iscritti all'Università di Verona.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, ivi compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025 - 2027";

VISTO che con la Delibera di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2025 (allegato G);

VISTA la Delibera n. 7 del 27.02.2025 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 e Programma delle attività per l'anno 2025. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane – approvazione";

Premesso che:

- L'art. 56 (appalti esclusi nei settori ordinari) comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023 esclude dall'applicazione del c.d. "Codice degli Appalti i "servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
- Ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, ESU di Padova e ESU di Verona erogano il servizio di ristorazione agli studenti universitari delle rispettive Università di riferimento;
- L'art. 13, comma 6, punto 1) dell' "ALLEGATO A" alla DGR n. 774 del 08 luglio 202 (Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario A.A. 2025-2026), prevede che "al servizio di ristorazione possono accedere, alle condizioni previste nelle convenzioni concluse tra gli ESU, gli studenti iscritti alle Università venete che frequentino corsi di studio la cui sede sia decentrata rispetto a quella dell'Ateneo di iscrizione e ricompresa nella competenza territoriale di un ESU diverso da quello naturale di riferimento per la gestione degli interventi per il DSU";
- L'art. 13, comma 17, dell'"ALLEGATO A" alla DGR n. 774 del 08 luglio 2025 (Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario A.A. 2025-2026), prevede che "Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2 possono accedere al servizio di ristorazione erogato dagli ESU alla tariffa determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo, come applicata dall'ESU presso cui fruiscono del servizio medesimo. A tale scopo gli ESU cui tali studenti ordinariamente afferiscono rimborsano all'ESU che effettivamente eroga il servizio il costo sostenuto da quest'ultimo per ciascun pasto fruito dagli studenti";
- con prot. n. xxx del xx/xx/yyyy, ESU di Verona richiede di far accedere al servizio di ristorazione erogato da ESU di Padova, gli studenti dell'Università di Verona frequentanti la sede di Padova, Vicenza, Treviso, o altre sedi ove presente una struttura gestita da ESU PD;
- ESU di Verona, alla luce della previsione suddetta, concorre a sostenere il costo per la fruizione del servizio di ristorazione da parte degli studenti aventi diritto, iscritti all'Università degli Studi di Verona che frequentano i corsi di laurea con sede a Padova, Vicenza, Treviso, o altre sedi ove presente una struttura gestita da ESU PD;
- ESU di Padova acconsente alla richiesta di ESU di Verona, espressa con nota di cui a prot. n. xxx del xx/xx/yyyy di addivenire alla stipula di una convenzione per consentire l'accesso alle strutture di ristorazione attivate da ESU di Padova da parte degli studenti dell'Università di Verona frequentanti la sede di Padova, Vicenza, Treviso, o altre sedi ove presente una struttura gestita da ESU PD;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di approvare e sottoscrivere l'Allegato A "Convenzione per l'utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Verona", parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

3. demandare alle strutture aziendali competenti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
4. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola – Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza;
6. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

UFFICIO RAGIONERIA

sul capitolo/art.

del Conto / C del Bilancio

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona,

Per il RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

Allegato A al Decreto del Direttore n. ... del ...

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI
ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI
ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di PADOVA, (di seguito denominata “ESU di Padova” oppure “ESU PD”), con sede legale in Padova, via San Francesco n. 122, C.F./P.IVA - 00815750286, rappresentata dal Direttore, dott. Gabriele Verza giusto conferimento d’incarico disposto con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 31 gennaio 2022, domiciliato per la carica presso la sede suddetta

E

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di VERONA, (di seguito denominata “ESU di Verona” oppure “ESU VR”), con sede legale in Verona, via dell’Artigliere n. 9, C.F./P.IVA - 01527330235, rappresentata dal Direttore, dott. Giorgio Gugole giusto conferimento d’incarico disposto con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28 gennaio 2022, domiciliato per la carica presso la sede suddetta

Premesso che:

- L’art. 56 (appalti esclusi nei settori ordinari) comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023 esclude dall’applicazione del c.d. “Codice degli Appalti i *“servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un’associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”*;
- Ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, ESU di Padova e ESU di Verona erogano il servizio di ristorazione agli studenti universitari delle rispettive Università di riferimento;
- L’art. 13, comma 6, punto 1) dell’ “ALLEGATO A” alla DGR n. 774 del 08 luglio 202 (Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario A.A. 2025-2026), prevede che *“al servizio di ristorazione possono accedere, alle condizioni previste nelle convenzioni concluse tra gli ESU, gli studenti iscritti alle Università venete che frequentino corsi di studio la cui sede sia decentrata rispetto a quella dell’Ateneo di iscrizione e ricompresa nella competenza territoriale di un ESU diverso da quello naturale di riferimento per la gestione degli interventi per il DSU”*;
- L’art. 13, comma 17, dell’ “ALLEGATO A” alla DGR n. 774 del 08 luglio 2025 (Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario A.A. 2025-2026), prevede che *“Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all’art. 2 possono accedere al servizio di ristorazione erogato dagli ESU alla tariffa determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo, come applicata dall’ESU presso cui fruiscono del servizio medesimo. A tale scopo gli ESU cui tali studenti ordinariamente afferiscono rimborsano all’ESU che effettivamente eroga il servizio il costo sostenuto da quest’ultimo per ciascun pasto fruito dagli studenti”*;
- con prot. n. xxx del xx/xx/yyyy, ESU di Verona richiede di far accedere al servizio di ristorazione erogato da ESU di Padova, gli studenti dell’Università di Verona frequentanti la sede di Padova, Vicenza, Treviso, o altre sedi ove presente una struttura gestita da ESU PD;
- ESU di Verona, alla luce della previsione suddetta, concorre a sostenere il costo per la fruizione del servizio di ristorazione da parte degli studenti aventi diritto, iscritti all’Università degli Studi di Verona che frequentano i corsi di laurea con sede a Padova, Vicenza, Treviso, o altre sedi ove presente una struttura gestita da ESU PD;
- ESU di Padova acconsente alla richiesta di ESU di Verona, espressa con nota di cui a prot. n. xxx del xx/xx/yyyy di addivenire alla stipula di una convenzione per consentire l’accesso alle strutture di

ristorazione attivate da ESU di Padova da parte degli studenti dell’Università di Verona frequentanti la sede di Padova, Vicenza, Treviso, o altre sedi ove presente una struttura gestita da ESU PD;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 (Oggetto e finalità dell’accordo)

1. ESU PD consente l’accesso alle strutture di ristorazione già attive o di futura attivazione da parte degli studenti dell’Università di Verona frequentanti la sede di Padova, Vicenza, Treviso, o altre sedi ove presente una struttura gestita da ESU PD.
2. ESU PD garantisce l’accesso agli studenti dell’Università di Verona con le modalità e alle condizioni stabilite dai propri atti e regolamenti valevoli per l’accesso da parte degli studenti di competenza;
3. La presente convenzione disciplina le modalità operative con le quali ESU PD ed ESU VR gestiscono i correlati rapporti amministrativi e contabili.

ART. 2 (Modalità di accesso)

1. ESU VR acquisisce le richieste volte alla fruizione del servizio di ristorazione e verifica l’effettivo titolo di frequenza e la quota di costo del pasto da porre a carico di ciascuno degli studenti aventi diritto.
2. ESU VR entro l’inizio di ogni anno accademico, trasmette a ESU PD l’elenco degli studenti aventi diritto a fruire del servizio di ristorazione con indicazione della quota di costo da porre a carico di ciascuno dei richiedenti il servizio. Eventuali variazioni riguardanti gli utenti abilitati e/o le tariffe applicate saranno oggetto di comunicazioni integrative con le modalità di cui all’art.5.
3. Gli studenti accedono al servizio ristorazione attraverso le modalità stabilite da ESU PD tramite propri atti e regolamenti.

ART. 3 (Contributo alle spese e modalità di erogazione)

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 17, dell’ “ALLEGATO A” alla DGR n. 774 del 08 luglio 2025 (Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario A.A. 2025-2026), ESU VR corrisponderà, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio a ESU PD il costo del pasto meno la quota a carico dello studente che sarà incassata direttamente da ESU PD, o dall’Operatore Economico, al momento della fruizione del pasto;
2. Per il costo pasto intero e/o ridotto farà fede quello stabilito tra ESU PD e l’Operatore Economico, mentre la quota studente che verrà incassata direttamente da ESU PD o dall’Operatore Economico, sarà quella stabilita da ESU VR.
3. Ogni eventuale variazione della spesa per singolo pasto dovrà essere tempestivamente comunicata a ESU VR.

ART. 4 (Pagamenti)

1. Con cadenza semestrale (31 marzo – 30 settembre), ESU PD emette fattura elettronica per l’importo pari alla differenza tra il costo complessivamente sostenuto da ESU PD per l’erogazione del servizio, come stabilito all’art. 3, e le quote a carico di ciascuno studente incassate direttamente da ESU PD o dall’Operatore Economico al momento della fruizione dei pasti.

2. La fattura dovrà essere corredata dall'elenco nominativo degli studenti che hanno fruito del servizio mensa, con indicazione del numero dei pasti fruiti da ciascuno studente, le rispettive date di fruizione e l'evidenza della quota a carico dello studente.
3. La fattura è emessa a titolo di rimborso delle quote di costo sostenute da ESU PD, pertanto il computo è escluso del campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/1972.
4. ESU VR provvede al pagamento della fattura entro 30 (trenta) giorni dalla attestazione di regolarità della prestazione.
5. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa, e con essa i termini suindicati, qualora vengano contestate eventuali irregolarità. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alle regolarizzazioni definite dal contraddittorio tra le parti.
6. Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. si dichiara che ESU PD ed ESU VR sono per legge inseriti nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

ART. 5 (Gestione automatizzata e contabilizzazione)

1. ESU PD ed ESU VR, collaborano per favorire, attraverso i rispettivi sistemi gestionali, la definizione di modalità standardizzate per gli scambi degli elenchi nominativi degli utenti e delle fasce mensa spettanti, unitamente agli aggiornamenti in corso d'anno accademico, al fine di automatizzare le procedure (di cui al precedente art. 2) e la produzione degli elenchi dei pasti fruiti dagli utenti unitamente alle date di fruizione e alle quote di cui al precedente art. 4.2, versate dagli utenti al momento della fruizione dei pasti.

ART. 6 (Durata)

1. La presente convenzione sarà efficace a decorrere dal 1° ottobre 2025 e avrà durata fino al 30 settembre 2028.

ART. 7 (Recesso)

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo mediante comunicazione scritta da trasmettersi tramite PEC con preavviso di almeno trenta (30) giorni.
2. Le Parti si impegnano inoltre a rivedere, in tutto o in parte, il presente accordo nel caso in cui, durante la sua esecuzione, dovessero verificarsi eventi eccezionali che le Parti non hanno previsto, né potevano prevedere in relazione all'accordo stesso e alle modalità della sua esecuzione

ART. 8 (Responsabilità)

1. ESU PD è esonerata da qualsiasi responsabilità o chiamata in solidi per danni eventualmente subiti dagli utenti del servizio di ristorazione di cui all'art. 1.

ART. 9 (Oneri contrattuali)

1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata ed è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine a carico delle parti in egual misura.
2. La presente convenzione, relativa ad operazioni soggette ad IVA, sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.1 lett. b) Parte seconda della Tariffa annessa al DPR 26.04.1986 n. 131

ART. 10 (Trattamento dati personali)

1. Dati personali, di cui le Parti hanno disponibilità in conseguenza dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima.
2. ESU PD e ESU VR, quali contitolari del trattamento, sono impegnati ad osservare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R "General Data Protection Regulation"), dal D.lgs. 101/2018, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 11 (Foro competente)

1. Qualora dovessero sorgere delle controversie in relazione al contenuto del presente atto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Padova.

ART 12 (Norma di rinvio)

1. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ESU di Padova

Il Direttore

Dott. Gabriele Verza

(Sottoscritto digitalmente)

Per ESU di Verona

Il Direttore

Dott. Giorgio Gugole

(Sottoscritto digitalmente)